

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1461-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, ROGNONI, FOSCHI, MANCINI VINCENZO, GITTI, FERRARI SILVESTRO, SEGNI, SANGALLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, ZUECH, AUGELLO, BALESTRACCI, CARELLI, CONTU, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SILVESTRI, USELLINI, ZARRO, ZOLLA, BIANCHI, ABETE, AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGENNARO, LOMBARDO, PERUGINI, RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI, ANSELMI, GARAVAGLIA, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ARMELLIN, AZZARO, BALZARDI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BONETTI, BONFERRONI, BORRI, BOSCO MANFREDI, BRUNI, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASINI CARLO, CATTANEI, CAZORA, CITARISTI, COLONI, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FIORI, FONTANA, FRANCHI ROBERTO, GAROCCHIO, IANNIELLO, LA RUSSA, LATTANZIO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MORO, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PIREDDA, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO, CASATI, LO BELLO

Riforma del sistema pensionistico e ristrutturazione
dell'Istituto nazionale delle previdenza sociale

(Nuovo testo della proposta di legge 1461 a seguito dello stralcio degli articoli 19 e 20 deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1985).

PROPOSTA DI LEGGE**TITOLO I.****TRATTAMENTI DI PENSIONE
DEI LAVORATORI DIPENDENTI.****ART. 1.***(Finalità).*

L'ordinamento previdenziale italiano, nella pluralità degli organismi assicurativi, garantisce ai lavoratori pubblici e privati trattamenti pensionistici obbligatori omogenei nonché la possibilità di costituire, su base volontaria, fondi di previdenza per la liquidazione di trattamenti integrativi.

ART. 2.*(Criteri generali).*

Ai fini di cui all'articolo precedente, con effetto dal 1° gennaio 1985, e salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, sono estese a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni delle gestioni di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria che disciplinano la materia delle invalidità specifiche e per causa di servizio.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e ai corpi di polizia, ai magistrati ordinari ed amministrativi e agli avvocati e procuratori dello Stato, ai giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, ai dirigenti di aziende industriali iscritti all'INPDAI, che conservano i rispettivi ordinamenti

pensionistici. Dalle categorie anzidette è dovuto il contributo di solidarietà di cui al secondo comma del successivo articolo tredici.

ART. 3.

(Determinazione della misura della pensione).

L'importo della pensione dei lavoratori iscritti, alla data del 31 dicembre 1984, alle gestioni di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è determinato dalla somma:

1) della quota di pensione calcolata, ai sensi della normativa vigente nell'ordinamento di appartenenza, sulla base dei periodi di assicurazione anteriori al 1° gennaio 1985 e della retribuzione prevista dall'ordinamento stesso e rivalutata con le norme di cui all'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297;

2) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sulla base dei periodi di assicurazione successivi al 31 dicembre 1984.

ART. 4.

(Fondi di previdenza integrativi).

L'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione anzidetta è assicurata dall'istituzione di fondi di previdenza gestiti da enti dotati di personalità giuridica, pubblica e privata.

L'istituzione dei fondi di cui al comma precedente è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:

1) la gestione integrativa deve possedere autonomia finanziaria e i relativi oneri devono far carico ai lavoratori in misura non inferiore al 50 per cento; la quota a carico del datore di lavoro è definita in sede di accordi collettivi di lavoro ed è valutata tra gli oneri contrattuali, con esclusione di qualsiasi altro intervento a carico della finanza pubblica;

2) la gestione integrativa assicura un trattamento di pensione autonoma, che, sommata a quello della gestione obbligatoria, non sia superiore, con quaranta anni di anzianità escluse quelle convenzionali, alla data di decorrenza dello stesso, all'ultima retribuzione soggetta alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Si applicano alla pensione integrativa la disciplina della perequazione automatica, secondo i criteri previsti per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e l'adeguamento alla dinamica delle retribuzioni dei dipendenti in servizio.

I contributi versati dal lavoratore ai fondi di previdenza integrativi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 5.

(Fondi di previdenza integrativi preesistenti).

Gli statuti ed i regolamenti relativi ai fondi di previdenza integrativi già costituiti, per legge, regolamento o accordo collettivo, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati in conformità ai criteri di cui al precedente articolo 4, ferme restando le contribuzioni attualmente a carico dei datori di lavoro.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali restano ferme le norme attualmente in vigore.

Ai lavoratori già iscritti ai fondi di cui al primo comma è conservato l'eventuale trattamento di miglior favore derivante dall'applicazione delle preesistenti norme degli stessi fondi integrativi.

ART. 6.

(Età di pensionamento per vecchiaia).

Il limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno.

L'assicurato può optare per la pensione anticipata di vecchiaia al compimento dell'età di sessanta anni.

Il limite di età di cui al precedente comma è fissato, per le donne, in base alla seguente tabella:

a) dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: 56 anni;

b) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: 57 anni;

c) dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: 58 anni;

d) dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: 59 anni;

e) dal 1° gennaio 1994: 60 anni.

Restano fermi, se più elevati, i limiti di età stabiliti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia a carico delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria.

I limiti di età di cui ai primi tre commi del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i lavoratori non vedenti, quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore almeno quindici anni di contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.

Per i lavoratori iscritti al Fondo del personale di volo di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni ed integrazioni, restano fermi i limiti di età e di contribuzione stabiliti dalle disposizioni vigenti e conseguentemente la retribuzione pensionabile ed i

coefficienti annui di rendimento previsti dalle disposizioni stesse per il calcolo dell'importo della pensione.

ART. 7.

(Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia).

Il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto disposto all'articolo 6 della presente legge, è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.

In fase di prima applicazione della legge i requisiti di cui al precedente comma sono stabiliti in base alla seguente tabella:

a) dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: 16 anni di assicurazione e contribuzione;

b) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: 17 anni di assicurazione e contribuzione;

c) dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: 18 anni di assicurazione e contribuzione;

d) dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: 19 anni di assicurazione e contribuzione;

e) dal 1° gennaio 1994: 20 anni di assicurazione e contribuzione.

ART. 8.

(Pensionamenti anticipati pregressi).

I lavoratori iscritti, alla data del 31 dicembre 1985, alle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti possono continuare ad avvalersi dei più favorevoli pensionamenti facoltativi anticipati, qualora questi siano previsti dalla normativa in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'anzianità as-

sicurativa e contributiva minima prevista dai singoli ordinamenti per il pensionamento anticipato è elevata, sino al raggiungimento dell'anzianità prevista dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, di due anni per quadriennio, nel periodo 1° gennaio 1986-31 dicembre 1997, e di tre anni per quadriennio, nei periodi successivi.

Ai pensionamenti anticipati disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

ART. 9.

(Pensionamento per attività usuranti).

I limiti di età pensionabile possono essere anticipati di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, con un massimo di cinque anni per le attività usuranti e di dieci anni per le attività particolarmente usuranti.

Ogni anno di occupazione in attività usurante o particolarmente usurante dà diritto all'attribuzione, rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di sessanta mesi in tutta la vita assicurativa, per le attività usuranti, e di centoventi mesi per le attività particolarmente usuranti.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge intese a:

a) prevedere una contribuzione integrativa a carico del datore di lavoro per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

b) individuare le categorie dei lavoratori, le attività usuranti e quelle particolarmente usuranti.

In attesa dell'emanazione delle norme di cui al comma precedente restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla gestione speciale minatori.

ART. 10.

(Cumulo tra pensione e redditi da lavoro).

Le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi non eccedenti il doppio dell'importo del trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, professionale ed autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione.

Le pensioni dirette di importo complessivamente superiore al doppio del trattamento minimo, liquidate a carico dei regimi di cui al primo comma, nonché quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono soggette a trattenuta nei periodi in cui si cumulino con retribuzioni percepite alle dipendenze di terzi, con redditi da lavoro autonomo o professionale, con tutte le prestazioni d'integrazione salariale o di disoccupazione. La trattenuta è pari al 50 per cento della quota di pensione eccedente il doppio del trattamento minimo. La trattenuta non si applica nei casi di attività lavorativa svolta fuori del territorio nazionale.

In ogni caso, qualunque sia l'importo della pensione, la trattenuta non può superare la differenza tra i redditi di lavoro dipendente, autonomo o professionale, ovvero tra i trattamenti previdenziali di

cui al primo comma e un importo corrispondente al trattamento minimo.

Ai fini di cui ai precedenti commi, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini, dalle retribuzioni e dai redditi da lavoro autonomo o professionale devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali; inoltre, dai redditi da lavoro autonomo e professionale debbono essere consentite le detrazioni per spese di produzione previste dalle vigenti leggi fiscali.

La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, e dagli istituti previdenziali competenti, quando si cumuli con le prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione. Negli altri casi le quote di pensione non spettanti sono versate in sede di dichiarazione annuale dei redditi e le somme riscosse sono trasferite dal Ministero delle finanze entro 120 giorni all'istituto previdenziale competente.

Le pensioni anticipate di vecchiaia di cui al precedente articolo 6 non sono compatibili e, se liquidate, non sono cumulabili con i redditi e con i trattamenti previdenziali di cui al primo comma.

Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

ART. 11.

*(Modifiche all'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153).*

La lettera c) del primo comma, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituita dalla seguente:

« c) alla data di presentazione della domanda di pensione non percepiscano redditi da lavoro dipendente, professionale ed autonomo e non godano di trattamenti di integrazione salariale e di trat-

tamenti ordinari e straordinari di disoccupazione ».

Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente professionale ed autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione. Il divieto di cumulo non si applica nei casi di attività lavorativa svolta fuori del territorio nazionale.

Gli importi non dovuti sono trattenuti dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione. Negli altri casi gli importi non spettanti sono versati in sede di dichiarazione annuale dei redditi e le somme riscosse sono trasferite dal Ministero delle finanze entro 120 giorni all'istituto previdenziale competente ».

Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

ART. 12.

*(Massimale di retribuzione
ai fini pensionistici).*

A decorrere dal 1° gennaio 1984 il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del calcolo dei contributi dovuti all'assicurazione anzidetta, è stabilito in lire 32.253.000 ed è adeguato, annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo, secondo la disciplina della perequazione automatica applicata alle pensioni di pari importo e secondo le aliquote stabilite, per lo stesso

anno, dal decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al sesto comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

In caso di periodi di contribuzione inferiori all'anno il limite massimo di retribuzione annua pensionabile è rapportato ai periodi di effettiva contribuzione.

Sulla quota della retribuzione eccedente l'ammontare del limite massimo imponibile è dovuto alle gestioni pensionistiche un contributo di solidarietà nella misura del tre per cento, di cui l'uno per cento a carico del lavoratore.

Per le pensioni liquidate, con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1994, a carico delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, l'assicurato o i suoi superstiti hanno la facoltà di optare per la determinazione della pensione sulla base del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dal rispettivo ordinamento al 31 dicembre 1983 o, ove non sia previsto alcun limite, sulla base dell'ammontare della retribuzione pensionabile maturata al 31 dicembre 1983 secondo l'ordinamento stesso.

Il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1971-31 dicembre 1984 è fissato in:

- 1) lire 13.205.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971;
- 2) lire 13.825.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972;
- 3) lire 14.586.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973;
- 4) lire 16.015.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974;
- 5) lire 18.097.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975;
- 6) lire 19.581.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976;
- 7) lire 20.875.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977;

8) lire 23.267.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978;

9) lire 24.365.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979;

10) lire 25.572.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980;

11) lire 27.439.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981;

12) lire 28.906.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982;

13) lire 30.456.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1983;

14) lire 32.253.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984.

Per le pensioni di cui al comma precedente si procede, a domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base dei limiti massimi di retribuzione indicati nel comma stesso e relativi all'anno di decorrenza della pensione e il corrispondente ammontare, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute, è corrisposto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 13.

(Contribuzione al sistema pensionistico).

Gli oneri relativi al finanziamento di tutti i trattamenti pensionistici obbligatori sono ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo.

Per i lavoratori iscritti a forme sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un contributo di solidarietà nella misura del tre per cento della retribuzione imponibile agli effetti pensionistici, di cui l'uno per cento a carico del lavoratore. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto Fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento.

Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni dei fondi di cui al primo comma le aliquote contributive afferenti ai fondi stessi possono essere modificate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentiti gli organi di amministrazione interessati.

ART. 14.

(Apporto dello Stato).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 lo Stato concorre al finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi assumendo a proprio carico, per ciascuna pensione, escluse quelle supplementari, un onere pari al 50 per cento dell'importo della pensione sociale.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 sono abrogati l'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e l'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

ART. 15.

(Aggiornamento delle pensioni dei pubblici dipendenti).

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decor-

renza dei trattamenti indicati nella tabella A allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 1° gennaio 1983.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 17.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

ART. 16.

(Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti).

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al comma secondo e di quelle a carico delle casse indicate nell'articolo 17 sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indi-

cate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sull'eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'Università sono aumentate:

a) del 18 per cento, per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento, per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

ART. 17.

(Perequazione delle pensioni, degli istituti di previdenza e dei trattamenti di quiescenza del personale civile e militare dello Stato).

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, le seguenti

percentuali rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1983. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1°

gennaio 1983, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

ART. 18.

*(Trattamenti di fine servizio
erogati ai dipendenti pubblici).*

Con effetto dal 1° gennaio 1981, l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni è utile ai fini del trattamento di buonuscita o analoghi trattamenti di fine servizio, nella misura massima fissata dall'articolo 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni.

Per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai fini dell'applicazione del comma precedente, la misura dell'indennità integrativa speciale fissata ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, è ridotta dell'importo dell'indennità stessa già conglobata nello stipendio a norma dell'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Al personale per il quale l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo che va dal 1° gennaio 1971 alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità di buonuscita viene riliquidata d'ufficio entro 24 mesi da tale ultima data, ricomprendendo nella base di calcolo della prestazione l'indennità integrativa speciale spettante all'atto della cessazione dal servizio, secondo i criteri e i limiti di cui ai precedenti commi.

ARTT. 19 - 20.

.
.
.

ART. 21.

(Persone addette alle cure domestiche della propria famiglia).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le persone di età non inferiore ai 25 anni e non superiore a quaranta anni che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma o non essendo iscritte in albi professionali ovvero non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia, possono ottenere, a domanda, l'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il limite minimo di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a 18 anni.

Sono escluse dalla facoltà di cui al precedente comma le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui al comma stesso o possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricongiunzione delle posizioni assicurative.

Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al precedente primo comma, per il versamento dei contributi e per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e della misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del contributo dovuto è quello previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dipendenti comuni.

Le persone che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano già iscritte alla « Mutualità pensioni » disciplinata dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, possono richiedere, entro un anno dalla data predetta, di avvalersi delle disposizioni di cui ai commi precedenti indipendentemente dal possesso dei requisiti in essi previsti.

I contributi versati dagli assicurati di cui al comma precedente sino alla data del 31 dicembre 1984, sono considerati utili ai fini del calcolo del diritto a pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria e della misura di questa. A tale scopo viene accreditato per ciascun anno o frazione di esso un numero di contributi pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo l'importo complessivamente versato per ciascun anno o frazione di esso per l'importo corrispondente al valore del contributo volontario minimo in vigore nei periodi considerati, per i lavoratori dipendenti comuni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a prevedere le procedure mediante le quali sarà attuata la soppressione della gestione « Mutualità pensioni » nonché le modalità per la gestione ad esaurimento che dovrà garantire alle attuali iscritte i trattamenti previsti dalla legge 5 marzo 1963, n. 389.

ART. 22.

(Riconoscimento figurativo dei periodi di malattia e assenza per infortunio).

Ai fini del calcolo delle pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi indennizzati di malattia ed i periodi di assenza per infortunio indennizzati con l'indennità economica per inabilità temporanea, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti figurativamente anche oltre i limiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 23.

(Assicurazioni sociali per i lavoratori dello spettacolo).

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), istituito con decreto-legi-

slativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, con legge 29 novembre 1952, n. 2388, è soppresso con effetto dal 1° gennaio 1985.

Con la stessa decorrenza è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio » con separate evidenze contabili, per la gestione, con le norme in vigore per le assicurazioni gestite dal soppresso ENPALS, ivi comprese quelle di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e dei calciatori e degli allenatori di calcio.

Sono iscritti al Fondo di cui al comma precedente i lavoratori delle categorie artistiche e tecniche di cui ai numeri da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i calciatori e gli allenatori di calcio indicati dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1973, n. 366.

Sono altresì iscritti al Fondo i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal numero 15) e successivi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino assicurati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1984. Il Fondo deve tenere separata contabilità per la gestione delle posizioni assicurative e dei trattamenti pensionistici dei lavoratori delle categorie medesime ai fini dell'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei relativi saldi attivi e passivi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila i bilanci di esercizio, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale succede nelle attività e passività, negli oneri e nei diritti, nelle riserve co-

munque costituite ed in quanto altro di pertinenza dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e del Fondo di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366.

Il personale dipendente dell'ENPALS non assegnato ad altre amministrazioni in seguito alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, è trasferito, secondo i criteri generali contenuti nell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, che provvede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dipendente.

TITOLO II.

TRATTAMENTI DI PENSIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI.

ART. 24.

*(Pensione degli artigiani
e degli esercenti attività commerciali).*

La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° gennaio 1985, in favore degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato per ciascun soggetto assicurato, ai sensi del successivo articolo 27, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. In caso di anzianità contributiva superiore ai venti anni l'importo della pensione non può, comunque, essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui al successivo articolo 25 maggiorato, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione oltre il ventesimo da una quota pari al 2 per cento del reddito predetto. La pensione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integrabile al trattamento minimo.

Il reddito di cui al precedente comma è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF ovvero in presenza di un reddito pari o inferiore a quello determinato ai sensi del presente comma, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito d'impresa d'ammontare pari alla retribuzione media, rapportata ad anno, che nella tabella allegato C al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, corrisponde ad un contributo base pari allo 0,11 per cento del contributo di cui al successivo articolo 27, secondo comma, lettera a). Tale reddito, in presenza di reddito di impresa ad esso inferiore ovvero in assenza di reddito d'impresa, non è preso in considerazione ai fini della maggiorazione di cui al primo comma.

Il reddito d'impresa preso in considerazione è pari, per ciascuno degli anni anteriori al 1982, alla retribuzione media, rapportata ad anno, che, nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, corrisponde al valore del contributo base versato dagli assicurati. Ai lavoratori assicurati ed ai loro superstiti è data facoltà di riscatto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativamente alla differenza tra il reddito d'impresa dichiarato ai fini IRPEF ed il reddito determinato in base ai criteri predetti. Per gli anni 1982, 1983 e 1984 è preso in considerazione il reddito d'impresa denunciato ai fini dell'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il reddito preso a base per i familiari collaboratori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi del successivo articolo 27. Tale quota non può superare in ogni caso il 50 per cento del reddito d'impresa predetto.

Per gli anni antecedenti al 1982 è ammessa facoltà di riscatto, entro il limite del 50 per cento del reddito globale denunciato dal titolare dell'impresa artigiana o dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

ART. 25.

(Trattamenti minimi di pensione).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali è pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le pensioni integrate al trattamento minimo, la quota base di cui al precedente articolo 24 e la quota di pensione eccedente il trattamento minimo sono soggette all'adeguamento automatico secondo la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 ai pensionati delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali si applica l'articolo 14 *quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché possano far valere un periodo di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi a quelli di decorrenza della pensione, superiore a quindici anni.

ART. 26.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti).

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nelle gestioni speciali degli

artigiani e degli esercenti attività commerciali sono calcolate con le norme previste all'articolo 24 della presente legge per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 24 della presente legge ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

ART. 27.

(Finanziamento delle gestioni per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali).

Il finanziamento delle gestioni è assicurato attraverso la contribuzione delle categorie e con l'apporto dello Stato di cui al precedente articolo 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la contribuzione della categoria consiste in:

a) un contributo annuo capitaro per ciascun iscritto alle gestioni, rivalutato annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria;

b) un contributo in percentuale sul reddito annuo, derivante dall'attività di impresa, che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno precedente;

c) un contributo annuo capitaro per ciascun iscritto ai fini del risanamento

del *deficit* patrimoniale delle Gestioni esistente al 31 dicembre 1984.

I contributi di cui al precedente comma sono stabiliti entro il 31 dicembre 1984 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni interessate.

I contributi di cui al secondo comma del presente articolo debbono essere versati separatamente per ciascun familiare collaboratore. Ai fini del versamento di cui alla lettera *b*) il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun familiare collaboratore.

I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 28.

(Versamento dei contributi).

Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 27 per sé e per i familiari collaboratori, salvo diritto di rivalsa.

Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza e della determinazione della pensione, il massimale di reddito annuo di impresa è pari a tre volte il prodotto dell'importo del trattamento minimo di pensione vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti alla data del 31 dicembre 1984 rapportato ad anno per il numero dei componenti l'impresa artigiana o commerciale. Sulla quota del reddito eccedente è dovuto un contributo di solidarietà pari all'1 per cento.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati

amministratori delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo di cui al precedente articolo 27, lettera *b*), è adeguato in relazione ai risultati del bilancio, al prevedibile andamento della gestione ed all'andamento del reddito medio di impresa denunciato ai fini dell'IRPEF.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha diritto di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni concernenti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali iscritti alle relative gestioni speciali di previdenza.

I contributi di previdenza ed assistenza sono versati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono, ad eccezione di quelli di cui al precedente articolo 27, lettera *b*), ed all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi al primo trimestre di ciascun anno, che debbono essere versati entro la scadenza relativa al secondo trimestre.

ART. 29.

(Contributo aggiuntivo aziendale).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il reddito complessivo d'impresa previsto ai precedenti articoli 27, lettera *b*), e 28 è preso in considerazione ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30.

(Prosecuzione volontaria).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 gli artigiani e gli esercenti attività commer-

ciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella di reddito, allegata *B*, alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi dei precedenti articoli 24 e 27 negli ultimi tre anni di lavoro.

I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 sono inseriti nella seconda classe di reddito della suddetta tabella.

L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dalla somma del contributo di cui al secondo comma, lettera *a*) del precedente articolo 27 e del contributo di cui alla lettera *b*) del comma stesso, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al precedente primo comma. I redditi relativi alla tabella indicata al primo comma sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, entro il limite massimo di cui al secondo comma del precedente articolo 28.

Resta fermo l'importo del contributo volontario minimo stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

ART. 31.

*(Pensione dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni).*

La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1° gennaio 1985 in favore degli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito complessivo annuo.

Il reddito di cui al comma precedente è pari alla media dei redditi relativi ai dieci anni solari o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, ottenuti sommando la retribuzione convenzionale di cui al successivo articolo 34, numero 1), e la quota di reddito agrario di cui al successivo quarto comma. Il reddito complessivo relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Il reddito da considerare per ciascun anno anteriore al 1982 è pari alla retribuzione media, rapportata ad anno che, nella tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, corrisponde al valore del contributo base versato dagli assicurati. Per gli anni 1982, 1983 e 1984 è preso in considerazione il reddito agrario utilizzato ai fini dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il reddito preso a base in ciascun anno per i singoli componenti del nucleo familiare diretto coltivatore o mezzadrile colonico è costituito dalla quota del reddito agrario di cui al punto 2) del successivo articolo 34 risultante dalla ripartizione del reddito stesso tra i componenti attivi del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il contributo aggiuntivo di cui al predetto articolo 34. La ripartizione del reddito è operata secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il reddito previsto al successivo articolo 34, numero 2), non può essere comunque inferiore o superiore a quello corrispondente, secondo i rapporti desumibili dalle percentuali contributive di cui allo

stesso numero 2), rispettivamente all'importo dei contributi minimi e massimi in esso stabiliti.

ART. 32.

(Trattamenti minimi di pensione per coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi dei trattamenti minimi di pensione a carico della Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono equiparati a quelli dei trattamenti minimi a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, ai pensionati della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni si applica l'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive integrazioni e modificazioni, sempreché possano far valere un periodo di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi a quelli di decorrenza della pensione, superiore a 2.340 contributi giornalieri.

Ai fini della determinazione del requisito di contribuzione di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 33.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione di coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono calcolate con le norme previste all'articolo 31 della presente legge per le pensioni autonome a carico della gestione medesima fatta eccezione per le norme

relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al secondo comma dell'articolo 31 della presente legge ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

ART. 34.

(Misura dei contributi dovuti alla Gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti sono determinati come segue:

1) una quota annua per ciascun iscritto, rapportata a centocinquantasei giornate, commisurata ad una retribuzione convenzionale, determinata ogni triennio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rapporto alle retribuzioni minime degli operai dell'industria, calcolate dall'Istituto centrale di statistica, nella misura media degli ultimi tre anni antecedenti l'anno di applicazione, tenendo conto della diversità dei redditi tra i vari settori. Tale quota è stabilita nella misura del 7,15 per cento, comprensiva del contributo base pari allo 0,11 per cento, ridotta al 3,60 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 1981, n. 537.

2) una quota aggiuntiva, per ciascuna azienda familiare, commisurata al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 59, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detta quota è stabilita, fino all'entrata in vigore della revisione degli estimi catastali, nella misura del 30 per cento, ridotta al 15 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 1981, n. 537. Tale quota aggiuntiva non può essere comunque inferiore a lire 20.000 e superiore a lire 500.000. I predetti limiti, che vengono adeguati ogni triennio con il decreto previsto al precedente numero 1), sono ridotti del 50 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 1981, n. 537.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. I contributi versati sino alla data suddetta sono trasferiti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni.

ART. 35.

(Risanamento finanziario della Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Ai fini del risanamento finanziario della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1984 è posto a carico dello Stato.

È altresì posto a carico dello Stato l'onere delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale con decorrenza anteriore

al 1° gennaio 1985 e l'onere delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime.

ART. 36.

(Prosecuzione volontaria).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini dei versamenti volontari, sono inseriti nella tabella di reddito, allegato C, alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi del precedente articolo 31 negli ultimi tre anni di lavoro. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 sono inseriti nella quinta classe di reddito della suddetta tabella.

L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dalla somma del contributo di cui al precedente articolo 34, numero 1) e del contributo di cui al numero 2) dell'articolo stesso, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al precedente primo comma. I redditi relativi alla tabella indicata al primo comma sono adeguati annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Resta fermo l'importo del contributo volontario minimo stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

ART. 37.

(Pensioni per classi di contribuzione volontaria degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti, i mez-

zadri e i coloni, iscritti alle rispettive gestioni speciali, possono, ai fini del conseguimento di pensioni aggiuntive di quella obbligatoria, accedere volontariamente a classi di contribuzione corrispondenti a classi di reddito convenzionale.

La gestione dei contributi e delle pensioni di cui al comma precedente è tenuta con evidenza separata contabile rispetto ai contributi obbligatori ed è affidata ai Comitati amministratori delle gestioni speciali per artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Le classi di reddito convenzionale sono adeguate annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria con l'arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

L'importo annuo della pensione aggiuntiva è pari per ogni anno di contribuzione ed entro il limite massimo di quaranta anni al 2 per cento della media di tutti i redditi convenzionali annui sui quali sono stati versati i contributi ed è annualmente rivalutato con i criteri di cui al comma precedente.

Ai fini del calcolo della pensione i singoli redditi convenzionali sono computati nella misura adeguata vigente nell'anno in cui è stato versato l'ultimo contributo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni speciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le classi di reddito convenzionale, la corrispondente aliquota contributiva, le modalità ed i termini dei versamenti.

L'aliquota contributiva anzidetta è soggetta a variazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni speciali, al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni stesse.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina vigente per le Gestioni speciali obbligatorie.

TITOLO III.

RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CAPO I.

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI..

ART. 38.

*(Funzioni e finalità
dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale).*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore dei servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità.

A tale scopo sono contenute nel presente titolo norme per il riordino della gestione dell'Istituto medesimo, il quale è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 39.

*(Organi dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale).*

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Sono organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;

- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) i Comitati amministratori delle gestioni finanziarie;
- 5) i Comitati preposti alla gestione dei Fondi e delle Casse;
- 6) i Comitati regionali;
- 7) i Comitati provinciali;
- 8) il Collegio dei sindaci;
- 9) il Direttore generale ».

ART. 40.

(Presidente).

La prima parte del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituita dalla seguente:

« Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, salvo quanto previsto in materia dal quinto comma del presente articolo, ed esercita le seguenti funzioni: ».

I numeri 2 e 3 del citato secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« 2) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati preposti a Fondi e Casse; può delegare a componenti del Consiglio di amministrazione la presidenza dei Comitati anzidetti;

3) determina gli argomenti da sottoporre agli organi predetti ».

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

Il quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito di criteri generali, attribuisce la legale rappresentanza dell'ente al Direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei

titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento ».

ART. 41.

(Composizione del Consiglio di amministrazione).

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Istituto e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro:

1) sedici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, dei quali uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

3) sette rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali quattro in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, di cui uno in rappresentanza delle aziende pubbliche; uno in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura; due in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie;

4) due rappresentanti del personale dell'Istituto eletti dal personale medesimo;

5) due funzionari dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro e due supplenti di

qualifica non inferiore a primo dirigente ».

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni è abrogato.

Dopo l'ultimo comma del citato articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Alle sedute del Consiglio di amministrazione assistono i dirigenti responsabili dei servizi dell'Istituto in relazione agli argomenti trattati ».

ART. 42.

(Competenze del Consiglio di amministrazione).

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Spetta al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del Presidente dell'Istituto;

2) nominare due vice Presidenti, scegliendone uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

3) nominare i membri non di diritto del Comitato esecutivo;

4) fare la proposta per la nomina e per il trattamento economico del Direttore generale;

5) nominare, su proposta del Direttore generale, i vice Direttori generali in numero di quattro e designare, su proposta del medesimo Direttore generale, il vice Direttore generale vicario;

6) deliberare, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica del personale e le promozioni dei dirigenti;

7) deliberare il regolamento per il funzionamento degli organi di amministrazione — ivi compresi i Comitati preposti alle gestioni Fondi e Casse amministrati dall'Istituto nonché i Comitati regionali e provinciali — nei limiti delle disposizioni legislative e nel rispetto dei poteri espressamente attribuiti ai vari organi dalle disposizioni medesime o dai regolamenti;

8) deliberare le direttive e gli obiettivi generali dell'attività e del funzionamento dell'Istituto ed i piani operativi finalizzati al raggiungimento dei predetti obiettivi;

9) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

10) deliberare i regolamenti non espressamente attribuiti dalla legge ad altri organi nonché le condizioni e le tariffe relative alle assicurazioni facoltative o a particolari rami assicurativi, ivi compresi i fondi integrativi eventualmente gestiti;

11) deliberare, sentiti i Comitati delle singole gestioni, la costituzione dei fondi di riserva previsti da leggi o da regolamenti, nonché i criteri direttivi generali per gli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle varie gestioni secondo il piano di cui al successivo punto;

12) deliberare il piano degli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle gestioni affidate all'Istituto;

13) deliberare la regolamentazione di massima delle convenzioni che si rendano necessarie per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, determinando i limiti entro i quali gli organi e i funzionari dell'Istituto medesimo possono decidere in materia;

14) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché la loro eventuale trasformazione;

15) deliberare il regolamento per lo stato giuridico, il trattamento economico e di fine servizio del personale; le attribuzioni del Direttore generale e dei dirigenti centrali e periferici nonché le modalità concorsuali di accesso alla dirigenza;

16) approvare il regolamento amministrativo contabile per la disciplina delle procedure per gli appalti e le forniture e la stipulazione dei contratti in genere, stabilendo i limiti, anche di spesa, entro i quali gli organi centrali e periferici dell'Istituto e i dirigenti sono competenti a decidere in materia e prevedendo modalità di attuazione che, anche in deroga alle vigenti disposizioni, tengano conto della peculiarità delle funzioni e dell'organizzazione amministrativa dell'ente;

17) coordinare e armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni e dei comitati regionali e provinciali pur nel rispetto delle relative attribuzioni; esaminare le periodiche relazioni sull'attività dei comitati allo scopo di verificare l'idoneità dei criteri organizzativi dell'Istituto; coordinare gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunziarsi sulle questioni poste dai comitati stessi, qualora non attengano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali;

18) deliberare sulle questioni di massima concernenti l'interpretazione delle vigenti disposizioni e pronunziarsi sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal Comitato esecutivo e dagli organi collegiali dell'Istituto, dal Presidente o dal Direttore generale;

19) deliberare la costituzione di commissioni consiliari, a carattere temporaneo, con compiti istruttori e di studio di particolari e determinate questioni;

20) deliberare, sentite le organizzazioni sindacali, l'ordinamento dei servizi dell'ente e determinare, secondo l'organizzazione del lavoro, il numero degli

addetti a ciascun ufficio nell'ambito delle dotazioni organiche di cui al numero 6);

21) esercitare le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi e regolamenti o che, comunque, non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto ».

ART. 43.

(Composizione del Comitato esecutivo).

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Istituto ed è composto, oltre che dal Presidente medesimo e dai due vice Presidenti, dai seguenti membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno:

1) sette consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) un rappresentante del personale dell'Istituto ».

ART. 44.

(Competenze del Comitato esecutivo).

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Spetta al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) esaminare i bilanci consuntivi con gli stati patrimoniali ed i bilanci preventivi di tutte le gestioni dell'Istituto, corredati dalle relazioni del Direttore ge-

nerale e dal parere dei Comitati amministratori delle gestioni e di quelli preposti a Fondi o Casse, nonché i bilanci preventivo e consuntivo generali con lo stato patrimoniale generale dell'Istituto, predisposti a norma delle vigenti disposizioni legislative, da sottoporre a deliberazione del Consiglio di amministrazione;

2) deliberare l'impiego dei fondi disponibili delle Gestioni dell'Istituto, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed in attuazione del piano degli impieghi dallo stesso deliberato, sentito il parere dei Comitati delle Gestioni, Fondi o Casse, secondo le rispettive competenze;

3) esaminare e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle gestioni assicurative dell'Istituto;

4) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi, nonché la disciplina delle rateizzazioni contributive;

5) deliberare l'istituzione degli uffici subprovinciali;

6) disciplinare la materia delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

7) disciplinare la materia dell'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali, e decidere, in via definitiva, i relativi ricorsi;

8) decidere, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione dei trattamenti familiari, alla Gestione di cui all'articolo 58 della presente legge, alla Gestione speciale ad esaurimento costituita ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché i ricorsi, previsti da norme di legge o di regolamento, che non siano direttamente attribuiti alla competenza degli altri organi dell'Istituto;

9) deliberare sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'Istituto e sulle annotazioni relative alle ipoteche stesse;

10) deliberare, su proposta del Direttore generale, i seguenti provvedimenti in materia di personale:

a) indizione dei concorsi ed approvazione delle graduatorie dei concorsi stessi;

b) equo indennizzo;

c) comandi e distacchi presso altre pubbliche amministrazioni sia in Italia che all'estero e utilizzazione per lo studio di progetti speciali, anche mediante il collocamento del personale interessato fuori dei quadri organici;

d) dispensa dal servizio per motivi di salute;

e) riassunzioni in servizio;

f) sospensione dalla qualifica e rimozione dall'impiego a seguito di procedimento disciplinare;

11) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi o da regolamenti o che comunque non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto ».

ART. 45.

(Procedure di controllo).

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che esercita le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia dell'Istituto.

I regolamenti ed i criteri direttivi generali deliberati dal Consiglio di amministrazione, nonché le delibere meramente applicative che per legge non siano soggette ad approvazione ministeriale, sono immediatamente esecutive e vengono trasmesse, per l'esercizio del potere di

controllo di cui al primo comma, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le delibere con cui il Consiglio di amministrazione adotta o modifica il regolamento organico, definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti, sono trasmesse per l'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame del Consiglio di amministrazione.

Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

Trascorso tale termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive.

Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del Consiglio di amministrazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

ART. 46.

(Controllo sui bilanci).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del Consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

ART. 47.

(Collegio dei sindaci).

Il Collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Spetta in particolare al Collegio sindacale rivedere e controllare le scritture contabili e rivedere i bilanci consuntivi e preventivi riferendone al Consiglio di amministrazione. Il Collegio sindacale è composto da:

1) un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;

2) due rappresentanti del Ministero del lavoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

3) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale.

Per ciascuno dei componenti del Collegio è nominato un membro supplente.

I componenti del Collegio sindacale intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

Su designazione del presidente del Collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci. Il presidente può scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, né ricevere incarichi di studi o consulenza.

Il Collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

I componenti effettivi del Collegio dei sindaci dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato

con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I limiti numerici e di qualifica di cui alla tabelle VII e XV annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si intendono modificati nel senso che i funzionari, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma, si aggiungono a quelli per i quali tale collocamento è consentito con destinazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al collocamento fuori ruolo a norma del presente articolo si provvede nelle forme previste, per le varie qualifiche, dalle disposizioni vigenti.

Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 48.

*(Decisioni illegittime
adottate dai Comitati centrali).*

L'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati centrali sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione.

Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

ART. 49.

*(Responsabilità degli amministratori
e dei funzionari).*

Gli organi e i funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ri-

spondono dei danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, solo in caso di dolo o colpa grave. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

ART. 50.

(Direttore generale).

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Direttore generale dell'Istituto sovrintende all'organizzazione dell'ente, curandone l'unità operativa e d'indirizzo tecnico-amministrativo; adotta gli atti necessari all'efficace andamento dei servizi; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati amministratori delle Gestioni, Fondi o Casse con facoltà di iniziativa e di proposta.

Il Direttore generale è scelto tra i dirigenti dell'ente ovvero tra esperti delle discipline tecniche e professionali attinenti ai compiti dell'ente stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni rinnovabile una sola volta.

Il trattamento economico del Direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il Direttore generale è coadiuvato da quattro vice direttori generali i quali ne esercitano le attività su delega del Direttore medesimo, che stabilisce altresì i rispettivi settori di competenza.

Il trattamento economico dei vice direttori generali è determinato con le stesse modalità previste dal terzo comma del presente articolo.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore generale è sostituito dal vice direttore generale vicario che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

In caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale, il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di cui al numero 5) dell'articolo 42; fino alla nomina del nuovo Direttore generale, le funzioni sono assunte dal vice direttore generale di cui al precedente comma.

Al Direttore generale e ai vice direttori generali si applicano le norme sull'incompatibilità nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'ente ».

ART. 51.

(Competenze del Direttore generale).

Il Direttore generale, in particolare:

1) adotta, in via definitiva, i provvedimenti concernenti il personale dell'Istituto non espressamente attribuiti alla competenza degli organi dell'ente o dei dirigenti centrali e periferici;

2) formula proposte al Consiglio di amministrazione:

a) sui programmi di ristrutturazione operativa dell'ente, per una migliore funzionalità del servizio;

b) sulla consistenza degli organici e le promozioni dei dirigenti;

c) per la nomina dei vice direttori generali e del vice direttore generale vicario;

d) su tutti i provvedimenti per i quali la proposta sia prevista da norme di legge o di regolamento;

3) esercita i poteri eventualmente delegatigli dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione;

4) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto;

5) firma gli atti e i documenti che impegnano l'Istituto, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ente, che eccedono i limiti di competenza dei dirigenti;

6) predispone la relazione sui bilanci preventivi e consuntivi e esercita tutte le altre attribuzioni che gli siano espressamente demandate da leggi o da regolamenti.

ART. 52.

(Competenze dei dirigenti).

I dirigenti dell'ente, nelle materie attribuite alle unità centrali o periferiche cui sono preposti, sono organi a competenza generale ed esercitano tutte le attribuzioni che dalla legge o dai regolamenti non siano assegnate alla competenza degli organi dell'ente o del Direttore generale.

In particolare essi:

a) assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal Consiglio di amministrazione;

b) impegnano e ordinano le spese nei limiti di competenza stabiliti dai regolamenti dell'ente;

c) esercitano le attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti dell'ente;

d) adottano, in via definitiva, i provvedimenti relativi alla gestione del personale previsti dai predetti regolamenti.

I dirigenti sono responsabili dell'imparzialità dell'azione amministrativa nonché del buon andamento delle strutture e degli uffici cui sono preposti in osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima deliberati dal Consiglio di amministrazione; rispondono dei risultati conseguiti secondo le linee di programmazione e controllo del-

l'attività dell'ente stabilite dai competenti organi.

I dirigenti preposti a compiti ispettivi e di verifica, di studio, ricerca ed elaborazione di progetti, sono responsabili delle funzioni ad essi affidate.

ART. 53.

(Difesa legale).

La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'ente convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni, può essere assunta anche dai legali del Ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del Comitato esecutivo.

ART. 54.

(Emanazione dei regolamenti).

I regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.

CAPO II.

GESTIONE FINANZIARIA.

ART. 55.

(Gestione finanziaria e patrimoniale).

La gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPS è unica per tutte le attività istituzionali previdenziali e assistenziali ad esso affidate, come è unico il relativo bilancio.

Per ogni esercizio finanziario l'INPS è tenuto a compilare entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classifi-

cazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate il preventivo economico e il conto consuntivo. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'ente, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo.

Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Gli articoli 48 e 50 del citato decreto sono abrogati.

ART. 56.

(Composizione del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti).

Il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è presieduto dal vicepresidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro in seno al Consiglio di amministrazione.

ART. 57.

(Competenze del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti).

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni della gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS ».

ART. 58.

(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

Con effetto dal 1° gennaio 1985, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti », affidata all'istituto nazionale della previdenza sociale.

La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti i preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività e eroga le relative prestazioni.

Il bilancio della gestione è articolato in evidenza contabile separata per ciascuna gestione interessata.

ART. 59.

(Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 58 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, scelti dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

ART. 60.

(Competenze del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 59 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni della gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 61.

(Composizione del comitato amministratore della gestione dei trattamenti familiari).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la cassa unica per gli assegni familiari assume la denominazione di gestione dei trattamenti familiari.

Alla gestione sovrintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori autonomi in seno al consiglio di amministrazione scelti dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

ART. 62.

(Competenze del comitato amministratore della gestione dei trattamenti familiari).

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 61 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni

vigenti in materia di contributi e prestazioni nella gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 63.

(Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 64.

(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 63 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da 5 rappresentanti dei coltivatori diretti, 2 rappresentanti dei mezzadri e coloni, un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria designati dalle associazioni di categoria più rappresentative e nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 65.

(Competenze del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 64 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni e contributi nella gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi e prestazioni della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge n. 1047 del 26 ottobre 1957 e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva di cui al precedente articolo 37;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 66.

(Gestione speciale per l'assicurazione degli artigiani).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbli-

gatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

Alla gestione di cui al comma precedente, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 67.

(Composizione del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 66 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

ART. 68.

(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).

Spetta al comitato amministratore di cui al precedente articolo 67:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni e contributi nella gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi e prestazioni della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva di cui al precedente articolo 37;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 69.

(Gestione speciale di previdenza degli esercenti attività commerciali).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia, superstiti per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Alla gestione di cui al comma precedente, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico tutte le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 70.

(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale di previdenza per gli esercenti attività commerciali).

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 69 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e com-

posto, oltre che dal presidente, da quattro rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

ART. 71.

(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza per gli esercenti attività commerciali).

Spetta al comitato amministratore di cui al precedente articolo 70:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di prestazioni e contributi nella gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi e di prestazioni della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntivo di cui al precedente articolo 37;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regola-

menti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 72.

(Comitato di vigilanza del fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio).

È istituito il comitato di vigilanza del fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio composto da:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede;

2) cinque rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, un rappresentante dei giocatori di calcio ed un rappresentante degli allenatori di calcio;

3) due rappresentanti dei datori di lavoro dello spettacolo e un rappresentante delle società sportive;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

I rappresentanti di cui ai numeri 2) e 3) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di settore più rappresentative su base nazionale.

ART. 73.

(Competenze del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio).

Spetta al comitato di vigilanza del fondo di previdenza per i lavoratori dello

spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni nella gestione;

4) vigilare sull'affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in un'unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi e prestazioni della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni;

6) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 74.

(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali).

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è istituita, presso l'INPS la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Il finanziamento della gestione è a carico dello Stato.

La gestione:

1) eroga le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) contribuisce ai trattamenti pensionistici ai sensi del precedente articolo 14;

3) assume il completo carico delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 35 della presente legge.

Alla gestione è trasferito l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati della Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, degli assegni sostitutivi delle pensioni ai superstiti di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA.

Il bilancio della gestione è unico ed è articolato in separate evidenze contabili.

ART. 75.

(Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali).

Alla gestione di cui al precedente articolo 74 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'istituto o da un consigliere di amministrazione dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione e dai presidenti dei comitati amministratori delle gestioni di cui ai precedenti articoli 56, 59, 64, 67 e 70.

ART. 76.

(Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali).

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 75 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) vigilare sull'afflusso dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione nonché sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di contributi e prestazioni nella gestione;

4) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione.

ART. 77.

(Fondo sociale).

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Le attività e le passività del fondo sociale di cui al comma precedente sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 74.

CAPO III.

ORGANI PERIFERICI E CONTENZIOSO.

ART. 78.

(Comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani, uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente la sede regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Il terzo comma del citato articolo 33 è così modificato:

« I membri di cui ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative tra quelle rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Il quarto comma del citato articolo 33, è abrogato.

ART. 79.

(Competenze dei Comitati regionali).

Spetta al Comitato regionale:

1) coordinare l'attività dei Comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

2) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

3) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

4) presentare periodicamente al Consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta;

5) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

6) attuare i compiti ad esso assegnati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato regionale per la Valle d'Aosta non svolge i compiti indicati al numero 1 del presente articolo.

ART. 80.

(Composizione dei Comitati provinciali).

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Presso ogni sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito un comitato composto da:

1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, compresi i mezzadri e i coloni;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale può farsi rappresentare in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il dirigente la sede provinciale dell'Istituto ».

ART. 81.

(Organi collegiali periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Dei Comitati provinciali di cui all'articolo 80 della presente legge fanno parte,

limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle rispettive province autonome.

Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

ART. 82.

(Contenzioso in materia di prestazioni).

Il Comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernenti:

a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

c) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

d) la pensione sociale;

e) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

f) i trattamenti familiari.

Il termine per ricorrere al Comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai Comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta. I

ricorsi concernenti le prestazioni della mutualità pensioni a favore delle casalinghe sono decisi in base alla normativa preesistente.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al Consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

Sono abrogati il numero 1), il secondo periodo del numero 2) e il numero 11) dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 83.

(Commissioni per l'istruttoria dei ricorsi).

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I Comitati provinciali possono costituire nel loro seno, alle condizioni previste nel regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, una o più commissioni per la istruttoria dei ricorsi. Ogni commissione deve avere una composizione che rifletta proporzionalmente quella del comitato in seno al quale è costituita.

Il Comitato provinciale, ad eccezione della decisione dei ricorsi che è ad esso riservata, può svolgere i suoi compiti anche suddiviso in sezioni, costituite nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ».

ART. 84.

(Contenzioso in materia di contributi e prestazioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).

Avverso i provvedimenti dell'INPS in materia di prestazioni relative alle gestioni dei lavoratori autonomi è ammesso ricorso in unico grado ai competenti comitati amministratori di cui agli articoli 64, 67 e 70 della presente legge.

Il comitato amministratore per la gestione degli artigiani e quello per la gestione speciale degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

Il comitato amministratore per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi, in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi precedenti è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai Comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'INPS.

ART. 85.

*(Contenzioso in materia
di classificazione dei datori di lavoro).*

Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al Comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

TITOLO IV.

NORME FINALI
E TRANSITORIE.

ART. 86.

(Testi unici).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con norme aventi valore di legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse e per assicurare la necessaria omogeneità tra le diverse discipline.

Le predette modificazioni ed integrazioni debbono altresì tendere a conseguire

re la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di accertamento, riscossione e accreditamento dei contributi previdenziali e la massima tempestività nella erogazione delle prestazioni.

ART. 87.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo).

Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

Spetta alla Commissione la vigilanza:

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui relativi risultati;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al primo comma espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

La Commissione assorbe le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

La Commissione deve essere costituita entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

ART. 88.

(Criteri della tassazione dell'indennità di fine rapporto).

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il trattamento di fine rap-

porto è soggetto a tassazione separata. L'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascun importo annuale di detto trattamento l'aliquota corrispondente al reddito di lavoro dipendente — con esclusione degli emolumenti arretrati — derivante dal medesimo rapporto di lavoro, percepito nell'anno dal prestatore di lavoro. Ai fini dell'individuazione della predetta aliquota si tiene conto dell'imposta lorda relativa al predetto reddito diminuita delle detrazioni di imposta. L'aliquota così individuata è ridotta del 10 per cento se il reddito non supera lire 15 milioni.

I sostituti di imposta devono effettuare a norma del primo comma la ritenuta a titolo di imposta entro due mesi dalla fine di ciascun anno o, se precedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed eseguire il versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata effettuata.

In luogo del versamento diretto i sostituti di imposta possono acquistare entro lo stesso termine titoli speciali di importo nominale pari a quello delle ritenute effettuate, aventi le caratteristiche previste dal quarto comma. Entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro o di pagamento dell'anticipazione eventualmente erogata deve essere effettuato comunque il versamento indicato nel comma precedente, anche mediante i titoli speciali di valore nominale pari all'ammontare delle ritenute di imposta di cui è ancora dovuto il versamento.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione dei titoli speciali nonché i criteri di vigilanza e di controllo.

All'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni

degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificati dal successivo articolo 89. Tuttavia il versamento della relativa imposta, maggiorata con gli stessi criteri con cui viene incrementato il trattamento di fine rapporto, deve essere eseguito con le modalità previste dal secondo comma entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, o è stata corrisposta l'anticipazione, con riferimento, in questo ultimo caso, alla parte di anticipazione imputabile alla indennità di cui al presente comma.

Gli incrementi per rivalutazione del trattamento di fine rapporto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i rapporti di lavoro dipendente per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Non si applicano invece alle indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità sopra indicate, né al trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

ART. 89.

(Modifiche al regime fiscale dell'indennità di fine rapporto).

Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i redditi soggetti a tassazione separata indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *g)* dell'articolo precedente l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione; per i redditi

indicati nella lettera *d*) si applica la stessa disposizione con riferimento al biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono percepiti; per i redditi indicati nella lettera *e*) l'imposta è determinata applicando l'aliquota corrispondente alla metà del reddito di lavoro dipendente, con esclusione di redditi della precedente lettera *d*), derivante dal medesimo rapporto di lavoro percepito dal prestatore di lavoro nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione.

Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto, ovvero al reddito di lavoro dipendente, dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del 10 per cento ».

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. - (*Indennità di fine rapporto*).
— L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera *e*) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del 25 per cento se detto ammontare non supera i 15 milioni di lire; del 15 per cento per la parte eccedente i 15 milioni di lire fino a 30 milioni di lire; del 5 per cento per la parte eccedente i 30 milioni di lire e, in ogni caso, successivamente alle predette riduzioni, è ridotto di lire 300.000 per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Per i redditi indicati alle lettere *e*), *f*), e *g*) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva ».

La lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c*) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui

all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera *a*) intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente ».

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« La ritenuta è determinata a titolo di imposta sulla parte imponibile della indennità di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, con i criteri di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge relativamente a rapporti cessati a partire dalla stessa data.

ART. 90.

*(Disciplina transitoria
per corrisposte anticipazioni).*

Per le anticipazioni relative ai redditi di cui alla lettera *e*) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, corrisposte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si tiene conto, ai fini della liquidazione definitiva di cui al secondo comma dell'articolo 14 dello stesso decreto, come modificato dalla presente legge, soltanto della ritenuta operata sulle anticipazioni stesse dal sostituto d'imposta.

Per le anticipazioni indicate al primo comma gli uffici delle imposte, dalla data di entrata in vigore della presente legge, non procederanno alla liquidazione delle maggiori imposte o dei rimborsi derivanti dai redditi complessivi netti dichiarati, accertati o rettificati relativamente al biennio anteriore all'anno di corrispondenza delle anticipazioni medesime.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua (lire)
a) Magistrati ordinari e amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato.	fino all'1-1-1976	17	569.100
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	15	508.200
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	18	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome. Professori ordinari delle università.	fino all'1-1-1976	20	687.900
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	15	501.600
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	19	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati. (Ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale).	fino all'1-1-1976	24	830.000
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	19	633.600
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	23	775.800
	dal 2-1-1979 al 13-7-1980	4	135.600
d) Professori incaricati esterni con assistenti di ruolo dell'università.	fino all'1-10-1973	36	1.212.900
	dal 2-10-1973 all'1-1-1976	31	1.060.500
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	26	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola, esclusa l'università.	fino all'1-9-1973	17	576.000
	dal 2-9-1973 all'1-1-1976	12	393.000
	dal 2-1-1976 all'1-6-1977	4	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS e non docente dell'università e personale non dirigente del Corpo vigili del fuoco con trattamento a totale carico dello Stato.	fino all'1-1-1973	17	582.900
	dal 2-1-1973 all'1-1-1976	12	393.000
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	6	193.200
g) Militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al Corpo di polizia femminile non dirigenziale.	fino all'1-1-1973	34	1.145.100
	dal 2-1-1973 all'1-1-1976	30	1.018.100
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	24	799.500
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.	fino all'1-7-1973	18	609.900
	dal 2-7-1973 all'1-1-1976	10	338.700
	dal 2-1-1976 all'1-7-1977	8	264.300
	dal 2-7-1977 all'1-10-1978	3	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.	fino all'1-4-1973	19	650.400
	dal 2-4-1973 all'1-1-1976	12	413.400
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	7	230.400
	dal 2-1-1977 all'1-5-1978	3	108.300
	dal 2-5-1978 all'1-1-1979	2	64.500
l) Personale non dirigente dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.	fino all'1-4-1973	16	559.200
	dal 2-4-1973 all'1-1-1976	10	352.500
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	5	156.000
	dal 2-1-1977 all'1-5-1978	1	50.700
m) Personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.	fino all'1-7-1973	18	616.800
	dal 2-7-1973 all'1-1-1977	11	386.400
	dal 2-1-1976 all'1-7-1977	5	186.300
	dal 2-1-1977	4	135.600

TABELLA B

CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA
PER ARTIGIANI E COMMERCianti

<i>Classi di reddito</i>	<i>Reddito medio imponibile</i>
Fino a lire 4.632.000	3.474.000
da lire 4.632.001 a lire 6.948.000	5.790.000
da lire 6.948.001 a lire 9.264.000	8.106.000
da lire 9.264.001 a lire 11.580.000	10.422.000
da lire 11.580.001 a lire 13.896.000	12.738.000
da lire 13.896.001 a lire 16.212.000	15.054.000
da lire 16.212.001 a lire 18.528.000	17.370.000
da lire 18.528.001 a lire 20.844.000	19.686.000
oltre lire 20.844.001	22.002.000

TABELLA C

**CLASSI DI REDDITO AGRARIO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA
PER COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI**

<i>Classi di reddito</i>	<i>Reddito medio imponibile</i>
—	—
Fino a lire 231.600	115.800
da lire 231.601 a lire 463.200	347.400
da lire 463.201 a lire 694.800	579.000
da lire 694.801 a lire 926.400	810.600
da lire 926.401 a lire 1.158.000	1.042.200
da lire 1.158.001 a lire 1.389.600	1.273.800
da lire 1.389.601 a lire 1.621.200	1.505.400
da lire 1.621.201 a lire 1.852.800	1.737.000
da lire 1.852.801 a lire 2.070.000	1.968.600
da lire 2.070.001 a lire 2.316.000	2.200.000
da lire 2.316.001 a lire 2.779.200	2.547.600
da lire 2.779.201 a lire 3.242.400	3.010.800
da lire 3.242.401 a lire 3.705.600	3.474.000
da lire 3.705.601 a lire 4.168.800	3.937.200
da lire 4.168.801 a lire 4.632.000	4.400.400
oltre lire 4.632.000	5.211.000